

INTRODUZIONE

In un famoso libro del 1968 dal titolo emblematico “Plotone d’ecuzione”, i due autori, Enzo Forcella e Alberto Monticone, parlando della giustizia, sostengono che essa durante i periodi di guerra, mantenga la propria oggettività in modo parziale. A subire un ridimensionamento in detti momenti è, in primo luogo, la “certezza del diritto”. In una società dove tutti gli sforzi sono volti verso la vittoria contro il nemico esterno e interno, il compito del magistrato militare non è tanto quello di accertare la verità, determinando le responsabilità di chi ha commesso il reato, quanto quello di dare degli esempi, assicurando soprattutto il rispetto della disciplina. Il giudice deve pertanto “riaffermare la volontà della parte che ha deciso la guerra e che intende con ogni mezzo portarla a buon fine. Il concetto del potere come violenza socializzata trova qui la sua più convincente applicazione”¹.

Effettivamente le corti marziali nella storia nazionale non beneficiarono mai di particolare prestigio. In parte per le ragioni sopra riportate e in parte perché le leggi militari non furono impiegate solo per giudicare i reati commessi da militari, ma ampiamente utilizzate per arginare e sopprimere disordini, insurrezioni, sollevazioni, diventando così uno strumento formidabile in momenti di particolare necessità. I giudici militari intervennero per riportare l’ordine pubblico quando il dissenso politico (ad esempio, i moti socialisti di fine Ottocento) o l’emergenza sociale (ad esempio, il Brigantaggio) rendevano necessario il loro intervento.

Se tale utilizzo fu largamente diffuso nei periodi di pace, non può sorprendere che, durante le guerre, specie mondiali, le corti marziali divenissero lo strumento principale per controllare e intimidire un esercito di massa, non solo con il fine di sanzionare coloro che contravvenivano le leggi militari, quanto come deterrente nei confronti di disertori e disfattisti.

Ciò fu chiaro specialmente durante il primo conflitto mondiale, quando il diritto penale militare fu utilizzato con maggiore frequenza, soprattutto per arginare i numerosi casi di diserzione, insubordinazione

¹ E. Forcella, A. Monticone, *Plotone d’ecuzione, I processi della Prima guerra mondiale*, Laterza, Bari 1968.

e ammutinamento, alla cui base spesso vi erano le terribili condizioni della guerra di trincea e il prolungarsi del conflitto; in ogni caso i giudici militari non esitarono a farsi rigidi interpreti del Codice penale militare, sostenuti in questo anche dalla ridda di circolari, ordinanze e decreti emanati dalle autorità militari che li autorizzavano in tal senso. La giustizia militare tornò ad essere strumento meramente repressivo assecondando la tendenza dei comandanti militari nell'utilizzare indiscriminatamente esecuzioni sommarie e decimazione dei reparti. La storiografia, per quanto concerne questo argomento, ha iniziato la sua ricerca a partire dal già citato lavoro di Enzo Forcella e Alberto Monticone, meritevole di essere stato tra i primi a indagare su tale fenomeno, mettendo in luce dati, ragioni e responsabilità dell'impiego non sempre opportuno della giustizia militare².

L'oblio storiografico calò nuovamente sulle vicende giudiziarie militari della Seconda guerra mondiale, nonostante la giustizia militare avesse subito prima e durante il conflitto, trasformazioni e cambiamenti sostanziali, ampiamente dimostrati dalle riforme dei codici penali militari e dall'acceso dibattito che le accompagnarono.

La giustizia militare nel corso del secondo conflitto mondiale fu impegnata in un numero enorme di processi, che spesso si concludevano con condanne particolarmente pesanti, anche se raramente alla pena capitale. Fu proprio il minore ricorso all'utilizzo del plotone d'esecuzione dei giudici militari italiani rispetto ai colleghi del '15-'18, a conferire loro un'immagine diversa. Infine, l'assenza di punte repressive sembra aver alimentato il disinteresse della storiografia, che ha finito col comprendere il periodo successivo all'8 settembre 1943, quando anche la giustizia militare riprodusse specularmente la spaccatura nazionale venuta a crearsi con la nascita della Repubblica sociale italiana.

Intendiamoci, sulla Repubblica di Salò s'è scritto molto; eppure la ricerca storica che pur si è soffermata su molteplici aspetti, si è trattata solo superficialmente sulla giustizia militare in sé, accontentandosi di vedere nei giudici militari unicamente dei meri esecutori delle disposizioni di un governo e di un esercito asserviti alla volontà dell'occupante tedesco. In questo miope giudizio non si sono viste, o non si sono volute vedere, le linee di continuità che legavano la "magistratura militare repubblicana" a quella del precedente regime,

² Ibidem.

dimenticandosi che i giudici militari della RSI erano, nella maggior parte dei casi, gli stessi magistrati del regio esercito e che da esso avevano ereditato i codici e le leggi militari.

Il presente lavoro ha lo scopo di contribuire a fare chiarezza su questo argomento, cercando di rintracciare gli eventi più rilevanti, nel tentativo di disegnare un quadro d'insieme della giustizia militare della RSI. Al contempo, la dimensione generale è stata ulteriormente arricchita dalle vicende "particolari" accadute presso uno dei principali tribunali militari in funzione nell'Italia occupata, il Tribunale militare regionale di guerra di Milano (nuova denominazione dei tribunali militari territoriali in funzione prima dell'8 settembre 1943). La ricostruzione di questi eventi è stata possibile grazie allo studio sistematico delle carte del Tribunale, conservate presso l'Archivio di Stato di Milano, finora del tutto inesplorate.

Pertanto, la dimensione archivistica di questo lavoro non è affatto trascurabile, anzi possiamo affermare, senza timore di smentita, che essa abbia giocato un ruolo fondamentale per il buon esito della ricerca.

D'altra parte proprio l'assenza di pubblicazioni sulla giustizia militare della Repubblica sociale italiana ha posto come necessità prioritaria l'indagine documentaria attraverso il reperimento di fonti conservate presso l'Archivio centrale dello Stato di Roma (ACS), l'Archivio dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito di Roma (AUSSME), l'Archivio di Stato di Milano (ASMi) e il Centro Documentale del Distretto militare di Milano (CDMi).

I documenti rintracciati presso l'Archivio centrale dello Stato e l'AUS-SME, spesso in rapporto complementare tra loro, hanno consentito di elaborare quel quadro d'insieme cui si è fatto riferimento, traendo informazioni, dati ed elementi d'analisi sulle modalità organizzative della giustizia militare, sui suoi differenti e, a tratti contrastanti, orientamenti politici, sui rapporti non sempre idilliaci tra giudici militari italiani e tedeschi e su molto altro. Il materiale proveniente da questi due archivi è solo parzialmente inedito, in quanto già ampiamente studiato in alcune ricerche sulla RSI; semmai la novità sta proprio nell'averlo utilizzato principalmente nell'ottica della giustizia militare.

I documenti, inoltre, consentono di ripercorrere anche le vicende dei magistrati militari sia come categoria professionale sia attraverso lo studio della dimensione individuale. Quest'ultimo aspetto è stato indagato tramite le pubblicazioni di natura memorialistica e manualistica, nonché grazie all'analisi dei fascicoli personali dei magistrati,

conservati presso i Centri documentali dell'esercito italiano (ruoli matricolari, incarichi, promozioni, punizioni e condizioni salute).

D'altra parte, come sostiene Nicola Labanca, se si parte dalla considerazione che lo studio di qualsiasi tribunale civile o militare, ordinario, straordinario o speciale, è soprattutto lo studio di una biografia collettiva dei giudici e dei magistrati che vi operarono, non appare sufficiente limitarsi alla documentazione amministrativa, ma occorre semmai cercare anche nella biografia degli uomini le risposte ad alcune domande³.

Sempre attinente alla dimensione personale dei magistrati militari è la documentazione sanitaria reperita all'interno dei fascicoli personali, specialmente legata alle "malattie di servizio"; infatti, alcuni giudici che lavorarono presso il Tribunale militare regionale di guerra di Milano tra il 1943 e il 1945 furono riconosciuti affetti da malattie contratte nel corso della loro attività e ascrivibili a cause di servizio. Si trattava di disturbi di natura psichica come nevrosi, sindromi neuropsicasteniche, sindromi neurosomatiche, etc., dovute, nella maggior parte dei casi, alla notevole mole di lavoro e alle pressioni psicologiche attribuibili alla particolare situazione bellica.

Una storia della giustizia militare di Salò tuttavia non si può realizzare solo attraverso le disposizioni dello Stato Maggiore, se poi non si studiano le conseguenze che tali ordini ebbero a livello periferico sull'operato dei tribunali militari territoriali. Motivo per cui, accanto alla nutrita documentazione d'indirizzo generale reperita presso l'Archivio Centrale dello Stato e l'Archivio dell'Ufficio storico dell'Esercito, questo studio si è concentrato, in particolar modo, sull'analisi degli atti processuali del Tribunale militare regionale di guerra di Milano conservati in Archivio di Stato di Milano. Da questo duplice approccio è derivato un "dialogo documentale" fatto di continui rimandi tra vecchie e nuove disposizioni che si accumularono sui tavoli di lavoro degli uffici inquirenti e giudicanti della giustizia militare milanese.

I fascicoli processuali milanesi si compongono di materiale particolarmente interessante. Vi sono i documenti di rito, comuni indipendentemente dal tipo di reato quali: verbali d'interrogatorio dell'imputato, fogli matricolari, denuncia a opera del comandante del unità militare

³ N. Labanca, *La magistratura militare della Repubblica: prime indagini*, in *Fonti e problemi per la storia della giustizia militare*, a cura di N. Labanca e P. P. Rivello, Giappichelli Editore, Torino 2004, p. 269.

a cui appartiene l'imputato, lettere prodotte come testimonianza a favore o contro il militare soggetto a giudizio, rapporti sullo stato di servizio, atti motivati di sospensione dell'esercizio dell'azione penale, ordini di cattura, mandati di scarcerazione, rapporti informativi dei direttori delle carceri militari, etc. Compaiono, inoltre, atti specificamente legati al tipo di reato: ad esempio, per i reati di mancanza alla chiamata o di diserzione, vi sono innumerevoli esempi di domande di arruolamento volontario per reparto operante o testimonianze più o meno circostanziate rilasciate da ufficiali in comando, commilitoni, famigliari e conoscenti dell'imputato sottoposti a interrogatorio.

Ancora più interessanti sono i fascicoli processuali aperti in seguito a denunce contro ignoti (solitamente reati riconducibili all'attività di bande partigiane) che presentano circostanziate relazioni sui fatti denunciati e dove, grazie alla bibliografia di supporto, compaiono situazioni ed eventi legati a episodi resistenziali in Lombardia.

Si tratta d'una documentazione variegata e spesso interpretabile solo parzialmente e sempre alla luce della situazione contingente che l'ha generata ovvero il contesto bellico.

Nei confronti degli interrogatori, ad esempio, decisamente utile ai fini della corretta interpretazione di tali fonti, risulta l'osservazione della studiosa di archivistica Isabella Rosiello Zanni, quando sostiene che "Non si può stabilire a priori quale deformazione presenta il vetro che è stato usato nel costruire i documenti che abbiamo a un certo momento sotto gli occhi". Secondo la studiosa, il ricercatore

può evitare ingenuità e grossolani errori se non dimentica il contesto complessivo in cui sono state prodotte [le carte d'archivio] a cui appartengono. Nel caso [...] di un archivio di un'istituzione giudiziaria [si tratta] di un'istituzione che ha svolto funzioni di controllo e di repressione nei confronti dei crimini su cui era competente a giudicare. Chi svolge queste funzioni e chi mette per iscritto quanto riguarda l'attività che vi è connessa, ha per così dire il coltello dalla parte del manico. Così negli atti processuali che presentano una struttura dialogica, si può trovare annotato ciò che testimoni e imputati hanno, sia pure con altre parole, detto, ma anche ciò che non volevano dire o che hanno detto, attribuendo alle espressioni che usavano un significato diverso da quello che, in buona o cattiva fede, ha inteso dargli chi su di loro investigava. A loro volta, coloro che

sono caduti nelle maglie della giustizia possono aver cercato di difendersi contro il meccanismo repressivo in cui a ragione o a torto si trovavano coinvolti ricorrendo, volontariamente o involontariamente, a reticenze, mistificazioni, omissioni, o usando l'arma del silenzio⁴.

Come già visto, i documenti d'archivio rappresentano la principale fonte di riferimento sull'attività del Tribunale militare di Milano in quanto risultano del tutto assenti altre ricerche sui medesimi fondi. L'assenza di precedenti lavori, oltre al già rilevato generale disinteresse storiografico nei confronti della giustizia militare della Repubblica sociale, è dovuta probabilmente in parte anche alle restrizioni previste dalla normativa vigente in materia di consultabilità della documentazione contemporanea. In base a tali norme il ricercatore può dover essere "costretto" a chiedere l'autorizzazione al Ministero dell'Interno; infatti questo studio si è avvalso di ben tre autorizzazioni dalla fase iniziale della ricerca fino alla sua conclusione⁵.

Infine un cenno doveroso alla bibliografia di riferimento di questa ricerca, la quale non intende disegnare un quadro esaustivo dei numerosi studi che in questi settant'anni hanno indagato la RSI, la Resistenza e, in generale, l'Italia del 1943-45. Essa non rinuncia tuttavia a fornire indicazioni di carattere nazionale e locale, in cui sono state privilegiate le opere maggiormente rappresentative con particolare riferimento a quelle pubblicate negli ultimi vent'anni. Uno spazio marginale è stato riservato invece alla produzione memorialistica, ad eccezione delle memorie di alcuni magistrati militari che vissero in prima persona i fatti narrati. Queste tuttavia sono state vagliate attraverso il confronto con i documenti d'archivio, trovando, a volte, incongruenze tra il resoconto documentale e quello dei testimoni oculari.

⁴ I. Zanni Rosiello, *Andare in archivio*, Il Mulino, Bologna 1996, p. 202.

⁵ Le restrizioni riguardano in particolare la consultabilità di dati "sensibilissimi", cioè quelli relativi alla salute, alla vita sessuale e a situazioni familiari riservate. I principali riferimenti normativi in materia sono il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 122-127 e il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, approvato con Provvedimento del Garante del 14 marzo 2001 (allegato al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ma c'è di più. Alla luce dei decreti e delle ordinanze dello Stato Maggiore, l'analisi dei procedimenti e dei dispositivi delle sentenze, le testimonianze rilasciate durante i processi della Corte d'assise straordinaria sull'operato dei giudici e dei procuratori milanesi nel dopoguerra, affiancate dallo studio dei loro fascicoli personali, ci consentono di cogliere atteggiamenti difformi, espressione di diverse istanze all'interno della magistratura militare e non solo milanese. Se alcuni giudici e magistrati militari non aderirono alla RSI, nascondendosi o partecipando direttamente alla lotta resistenziale, non pochi furono quelli che pur giurando fedeltà alla nuova repubblica, mantennero profili "legalitari", anche a rischio di passare per "rinnegati". Furono proprio loro a suscitare le critiche più accese dell'Ufficio legale militare, della Procura generale e dei colleghi di dichiarata fede fascista. Esiste, infine, una "zona grigia" anche nella magistratura militare milanese (e probabilmente non solo milanese), costituita da burocrati che svolgevano il loro lavoro senza accenti né sussulti, che non credevano nella repubblica sociale, ma non erano neanche attratti dalle suggestioni di rinnovamento politico. Essi semplicemente attendevano, evadendo pratiche, istruendo processi, come se nulla fosse cambiato, con la stessa metodica e meccanica precisione di ogni giorno, sino all'ultimo giorno.

Il disinteresse nei confronti di tale argomento, che purtroppo, a differenza del periodo 1940 – 1943, non difetta di punte repressive, specie nella lotta alla Resistenza, è con tutta probabilità imputabile alla generale distrazione della storiografia nei confronti delle fonti documentali della Giustizia militare in generale e della repubblica sociale in particolare. In questa tendenza all'oblio ha influito anche il giudizio interessato che, a volte, ha preferito soffermarsi solo sull'anima nera delle corti marziali di Salò a discapito di altri aspetti che dovrebbero essere indagati con maggiore aderenza scientifica. Si prendano le diserzioni dell'esercito repubblicano, un argomento, questo sì, ampiamente dibattuto dalla storiografia, ma che presenta ancora oggi aspetti non del tutto chiari.

In sostanza le toghe militari che aderirono alla Rsi, finirono col dividersi tra una giustizia militare ordinaria utilizzata contro militari, criminali comuni, operai militarizzati o precettati e una giustizia straordinaria, impiegata soprattutto contro partigiani e disertori. Eppure, nonostante il più delle volte fossero le stesse persone a comporre i collegi giudicanti ordinari e straordinari, l'esito dei processi era molto di-

verso. I tribunali ordinari spesso stabilivano pene leggere e comunque quasi sempre coperte da benefici giuridici (condizionale, differimento della pena, etc.) mentre, al contrario, le corti straordinarie, specie contro i partigiani, si mostravano decisamente più severe.

Agli occhi della storiografia prevalse questa seconda istanza e i tribunali militari della RSI furono giudicati espressione di una giustizia militare asservita, figlia di un esercito "scomodo" sia per l'alleato tedesco sia per gli stessi dirigenti della RSI, più preoccupati a potenziare il proprio potere e perciò poco disposti a concedere spazi a elementi terzi. Questo finì col fare emergere solo la funzione strumentale, che di fatto ci fu, sommergendo però le resistenze e i dissensi interni che, eredi di meccanismi ancora in atto prima dell'armistizio, si ripropose-ro anche durante gli ultimi 600 giorni di Mussolini.

In questo giudizio pesarono infine le funzioni e le mai definite competenze dei tribunali militari, che non si limitavano solo ad assolvere compiti già di per sé fortemente dilatati verso la sfera civile, ma si occupavano anche della repressione, attraverso un uso non sempre lecito del tribunale militare straordinario, portando disertori (pochi), partigiani (molti), finanche criminali comuni, sul banco degli imputati. Il tribunale militare straordinario garantiva l'immediatezza e l'esemplarità della pena, il che significava esecuzioni pubbliche che, paradossalmente, ottenevano effetti contrari rispetto a quelli desiderati. Infatti l'esempio cruento, che voleva essere, almeno nelle intenzioni dei gerarchi di Salò, un segnale di risolutezza, finiva con l'alimentare nella popolazione un sentimento contrario alla repubblica fascista e all'alleato tedesco. Si allungava, semmai, "l'ombra del plotone di esecuzione" su ogni collegio giudicante che aveva sostituito i gladi e l'alloro alle stellettole, finendo con godere *in toto* di una triste fama, pari, se non superiore, a quella dei tribunali militari della Prima guerra mondiale.